



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

Via Francesco Nullo, 4 - Tel. 035/825005 - Fax 035/827221
uff.ragioneria@comune.endine-gaiano.bg.it - P.I. 00670550169

Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale dipendente

Approvato con deliberazione G.C. n. 62 del 29.05.2017



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

Via Francesco Nullo, 4 - Tel. 035/825005 - Fax 035/827221
uff.ragioneria@comune.endine-gaiano.bg.it - P.I. 00670550169

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
2. Il Comune di Endine Gaiano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto)
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3
6. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
7. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell'autorizzazione per la vendita di generi alimentari.

Art. 3 - Diritto al Servizio di mensa

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano prestando almeno 2 ore di lavoro, (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 6 ore complessive di lavoro.
3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza tranne i casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore di lavoro.



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

Via Francesco Nullo, 4 - Tel. 035/825005 - Fax 035/827221
uff.ragioneria@comune.endine-gaiano.bg.it - P.I. 00670550169

4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 ore complessive nella giornata.
5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
6. Non concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro,

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
2. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in **€. 6,50.**

Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale, fermo restando il valore massimo attribuibile pari ad € 7,00, come previsto dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 65/2012.

3. Il buono pasto
 - deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale,
 - deve essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati;

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.

Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento.



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

Via Francesco Nullo, 4 - Tel. 035/825005 - Fax 035/827221
uff.ragioneria@comune.endine-gaiano.bg.it - P.I. 00670550169

2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del servizio personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come controllati e comunicati dai responsabili di settore e come risulta dalle marcature del badge.
3. La consegna viene effettuata nelle mani di ogni dipendente.
4. Il numero dei buoni pasto distribuiti ad ogni dipendente e il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi è annotato su appositi moduli da un incaricato del settore, in modo da poter permettere controlli sul loro corretto utilizzo.
5. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri.
6. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

Art. 8 - Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.